

Allegato 3 regolamento IVASS n. 40/2018

**COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO
CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI**

Ai sensi delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private ("Codice") e del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 in tema di regole generali di comportamento che devono essere osservate nell'esercizio dell'attività, gli intermediari:

- a) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto:
 - **consegnano/trasmettono al contraente** copia del documento (**All. 4** al Regolamento Ivass n. 40/2018) che contiene i dati essenziali dell'intermediario stesso e le informazioni sulla sua attività, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente;
 - forniscono al contraente in forma chiara e comprensibile informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentirgli di prendere una decisione informata;
- b) **sono tenuti a proporre o consigliare contratti coerenti** con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato; a tal fine acquisiscono dal contraente stesso ogni informazione che ritengono utile;
- c) **informano il contraente** della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di individuare il contratto coerente con le sue richieste ed esigenze; nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto dall'intermediario non coerente, lo informano di tale circostanza, specificandone i motivi, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione, sottoscritta dal contraente e dall'intermediario;
- d) **consegnano al contraente** copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, **copia della polizza e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto**;
- e) possono ricevere dal contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, **i seguenti mezzi di pagamento**:
 1. **assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità**, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
 2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronico, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
 3. **denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), con il limite consentito dalla vigente normativa nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.**

Allegato 4 – Regolamento IVASS n. 40/2018

**INFORMAZIONI RESE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO.
AVVERTENZA**

Ai sensi della vigente normativa, l'intermediario assicurativo ha l'obbligo di consegnare al contraente il presente documento che contiene notizie sull'intermediario stesso, su potenziali situazioni di conflitti d'interessi e sugli strumenti di tutela del contraente. L'inosservanza dell'obbligo di consegna è punito con sanzioni amministrative, pecuniarie e disciplinari.

Sezione I.

Informazioni generali sull'intermediario che entra in contatto con il contraente e sul broker che intermedia il contratto.

1. INTERMEDIARIO PERSONA FISICA CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CLIENTE

1a. ISCRITTO AL REGISTRO DEGLI INTERMEDIARI (RUI)

Nome e Cognome		
Sezione	N. Iscrizione RUI	Data Iscrizione
Nella sua qualità:		

Il soggetto di cui sopra opera per conto del seguente collaboratore del broker (da compilare solo nel caso in cui la persona sopra indicata sia un addetto/responsabile di un collaboratore iscritto nella sezione E)

Nome Cognome / Ragione Sociale.....Sezione/N. Iscrizione RUI..... /

Sede Operativa.....Data iscrizione.....

E-mail.....Telefono.....

2 ATTIVITA' SVOLTA PER CONTO DI:

DE BESI - DI GIACOMO SPA

Sede operativa **Lungotevere Flaminio 14 – 00196 Roma**
 N° Iscriz. RUI/Sez. **B000081133**
 Sito internet www.debesidigiacomito.it
 E-mail info@dbdg.it

Sede legale **Lungotevere Flaminio 14 - 00196 Roma**
 Filiale **Via Cassolo 6 – 20122 Milano**
 Data iscriz. **18 Maggio 2007**
 Telefono **06.360839.1/ 02.58326977**
 PEC dbg@pec.debesidigiacomito.it

I dati identificativi e di iscrizione dell'intermediario, sopra forniti, possono essere verificati consultando il Registro Unico degli Intermediari Assicurativi (RUI) sul sito IVASS: www.ivass.it - Autorità Competente alla Vigilanza: Ivass – Via del Quirinale 21- 00187 Roma.

SEZIONE II.

Informazioni sull'attività svolta dall'intermediario assicurativo e riassicurativo

- a) L'attività del broker De Besi-Di Giacomo S.p.A. viene svolta su incarico del cliente.
- b) Il broker De Besi-Di Giacomo S.p.A. ha in corso rapporti di libera collaborazione ai sensi dell'art. 22 D.L 179/2012 convertito in L. 221/2012 di cui all'elenco disponibile sul sito www.debesidigiacomito.it sezione **Tutela del Cliente**.
- c) Con riferimento al pagamento dei premi il Broker De Besi-Di Giacomo S.p.A. dichiara che: Ha costituito ai sensi dell'art. 117 comma 3 bis del Codice delle Assicurazioni una fidejussione a garanzia della capacità finanziaria richiesta dalla stessa norma, pari al 4% dei premi incassati, con un minimo di € 18,750.

www.debesidigiacomito.it

DAL 1959 SOCIETÀ DI INTERMEDIAZIONE E CONSULENZA ASSICURATIVA

SEZIONE III

Informazioni relative alle remunerazioni

Il compenso relativo all'attività svolta dal Broker De Besi-Di Giacomo S.p.A. per la distribuzione del presente contratto è rappresentato dalla combinazione di commissione inclusa nel contratto assicurativo e onorario calcolato con metodo forfettario.

Informazioni relative alla misura delle provvigioni riconosciute dalle Imprese per i contratti RCA

(in attuazione alle disposizioni dell'art 131 del Codice delle Assicurazioni e del Regolamento Isvap n. 23/2008 che disciplinano la trasparenza dei premi e delle condizioni del contratto nell'assicurazione obbligatoria veicoli e natanti)

Per i contratti RCA, è disponibile sul sito www.debesidigiacomito.it nella sezione **Tutela del Cliente** l'elenco nel quale sono specificati i livelli massimi **provvigionali riconosciuti all'intermediario** dalle imprese di assicurazione.

Le provvigioni in cifra fissa ed in percentuale sul premio lordo, riconosciute per il contratto proposto, cui la presente informativa si riferisce, sono invece rilevabili dal preventivo o dallo stesso contratto. Nel caso di contratto intermediato tramite Agenzia di assicurazione ovvero altro intermediario, le provvigioni indicate sono quelle riconosciute dall'Impresa di assicurazione all'intermediario che colloca il contratto, mentre quelle riconosciute da quest'ultima al broker, **facoltativamente indicate**, sono parte delle precedenti e non rappresentano quindi un aumento del premio.

SEZIONE IV

Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interessi.

Informazioni generali

Il soggetto che entra in contatto con il cliente **e/o la De Besi - Di Giacomo S.p.A.** non detiene una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di una Impresa di assicurazione.

Nessuna Impresa di assicurazione o impresa controllante di una Impresa di assicurazione è detentrica di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto del soggetto che entra in contatto con il cliente e/o del broker. Con riguardo al contratto proposto il Broker De Besi - Di Giacomo S.p.A. dichiara di:

- essere un Lloyds Coverholder ed agire in nome e per conto di alcuni Sottoscrittori dei Lloyd's
- fornire consulenze basate su un'analisi imparziale e personale ai sensi del comma 4 dell'art. 119 ter del Codice delle Assicurazioni;
- proporre contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongano di proporre esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione; la denominazione delle Imprese di Assicurazioni con cui ha rapporti di affari è disponibile sul sito www.debesidigiacomito.it alla sezione **Tutela del cliente**

SEZIONE V

Informazioni sugli strumenti di tutela del Contraente

Informazioni generali

Il broker De Besi-Di Giacomo S.p.A. informa:

- che l'attività di intermediazione esercitata è garantita da una polizza di assicurazione di responsabilità civile che copre i danni arrecati ai contraenti, da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali e infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge;
- che il contraente l'assicurato o comunque l'avente diritto, tramite consegna a mano, via posta o mediante supporto informatico ha facoltà di proporre **reclamo** per **iscritto** al Broker al seguente indirizzo: De Besi-Di Giacomo Spa - Responsabile Reclami Lungotevere Flaminio 14, 00196 Roma mail:reclami@dbdg.it PEC: dbe@pec.debesidieiacomito.it

Il Contraente, l'assicurato, il beneficiario, il danneggiato, fermo restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria e/o ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, ha la facoltà di proporre reclamo **per iscritto** a De Besi - Di Giacomo S.p.A. - Ufficio Responsabile dei Reclami a mezzo posta ordinaria all'indirizzo: Lungotevere Flaminio n° 14 Roma, a mezzo fax 06.3612787 o via e-mail alla casella di posta elettronica reclami@dbdg.it utilizzando preferibilmente il modulo reperibile sul sito www.debesidigiacomito.it o a disposizione presso l'ufficio.

Nel caso in cui non si ritenesse soddisfatto dall'esito del reclamo o, in caso di assenza di riscontro entro 45 giorni dalla ricezione del reclamo, il contraente e/o l'assicurato può rivolgersi all'Ivass - Servizio Tutela Utenti - Via del Quirinale 21 00187- Roma, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dal Responsabile.

Resta ferma la facoltà del contraente di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, ovvero di ricorrere a sistemi alternativi di risoluzione delle controversie quali la procedura di conciliazione.

In caso di accordo di collaborazione tra intermediari i reclami sono gestiti dall'intermediario che ha il rapporto diretto con l'Impresa di assicurazione definito ai sensi del Regolamento Ivass n 24/2018, intermediario collocatore; in tali casi, fatto salvo il diritto del Contraente di inviare copia del reclamo anche all'intermediario proponente di cui al punto 3, il reclamo deve essere trasmesso al seguente intermediario:

-Intermediario collocatore iscritto alla Sez. B del RUI:

-Denominazione	-Indirizzo Cap Località Provincia Pec
	-

-Intermediario collocatore iscritto alla Sez. A del RUI

-Denominazione	-Indirizzo Cap Località Provincia Pec
	-

- che il contraente ha la facoltà di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, ovvero di ricorrere a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dalla normativa vigente;

- che il contraente ha la possibilità di rivolgersi al Fondo di Garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e riassicurazione, istituito presso la Consap, Via Yser 14, 00198 Roma, telefono 06/857961 E-mail: segreteria.fgs@consap.it per chiedere, laddove ne esistano i presupposti ed il diritto

a farlo, il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall'esercizio dell'attività d'intermediazione, che non sia stato risarcito dall'intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso la polizza di cui al precedente punto.

Che il contratto proposto è emesso dalla compagnia:

direttamente con l'Impresa			
Denominazione	Autorizzazione ex art. 118 Cap	Senza autorizzazione ex art. 118 Cap	Fidejussione ex art.117 Cap

Per il tramite dell'Agenzia con rapporto ratificato ex art. 118 Cap e Fidejussione ex art.117 Cap
Denominazione

Per il tramite di Intermediario ex art.22 L.221/12 – pagamento non liberatorio			
Denominazione	Iscrizione RUI	Data iscrizione	Ruolo

Nel caso il broker abbia ricevuto autorizzazione all'incasso dei premi per conto dell'Impresa di assicurazione, ai sensi dell'art. 118 C.a.p. e 55 Reg. Isvap, il pagamento del premio eseguito al broker ha effetto liberatorio nei confronti del contraente e impegna l'Impresa o, in caso di coassicurazione, tutte le imprese coassicuratrici ad assicurare la copertura assicurativa oggetto del contratto.

In assenza della suddetta autorizzazione il pagamento del premio eseguito in buona fede al broker non ha immediato effetto liberatorio e, conseguentemente, non impegna l'Impresa o in caso di coassicurazione tutte le imprese coassicuratrici ad assicurare la copertura assicurativa oggetto del contratto.

